

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 1989

che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali

(89/338/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

*Articolo 1*vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

La direttiva 85/3/CEE è modificata come segue:

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

«a) alle dimensioni dei veicoli destinati a circolare su strada che abbiano almeno 4 ruote e una velocità massima superiore a 25 km/ora e adibiti:

considerando che la direttiva 85/3/CEE <sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 88/218/CEE <sup>(5)</sup>, fissa i pesi, le dimensioni e certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci;

— al trasporto di merci, quando hanno un peso massimo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, oppure

— al trasporto di persone, quando comprendono più di 9 posti a sedere, compreso quello del conducente;»

considerando che occorre fissare altresì i pesi e le dimensioni di altri veicoli, compresi quelli adibiti al trasporto di passeggeri, cioè i veicoli a motore a 2, 3 e 4 assi, compresi gli autosnodati, e i veicoli combinati a quattro assi;

2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 2*

considerando che bisogna tener conto dell'attrezzatura del veicolo (doppi pneumatici e sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti al livello comunitario) per fissare i pesi massimi autorizzati dei veicoli a motore a 3 e 4 assi nonché degli assi tandem dei veicoli a motore;

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

— "veicolo a motore", qualsiasi veicolo fornito di un motore a propulsione e circolante su strada con mezzi propri;

— "rimorchio", qualsiasi veicolo destinato ad essere agganciato ad un veicolo a motore, ad esclusione dei semirimorchi, e che, per costruzione e attrezzatura, è adibito al trasporto di merci;

considerando che lo stato di taluni tratti della rete stradale in Irlanda e nel Regno Unito non consente al momento attuale di applicare tutte le disposizioni della presente direttiva; che è necessario quindi rinviare provvisoriamente l'applicazione di alcune di queste disposizioni nei due Stati membri suddetti; che il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, dovrà stabilire anteriormente al 1° luglio 1989 la data in cui tali deroghe avranno termine,

— "semirimorchio", qualsiasi veicolo destinato ad essere agganciato ad un veicolo a motore in modo che una parte del rimorchio poggi sul veicolo a motore e una parte sostanziale del suo peso e del peso del suo carico sia sopportata da tale veicolo, e che, per costruzione e attrezzatura, è adibito al trasporto di merci;

— "veicolo combinato":

— un autotreno costituito da un veicolo a motore a cui è agganciato un rimorchio, oppure

— un autoarticolato costituito da un veicolo a motore a cui è agganciato un semirimorchio;

— "veicolo frigorifero a parete spessa", qualsiasi veicolo le cui sovrastrutture fisse o mobili siano specialmente attrezzate per il trasporto di merci a temperatura controllata, conformemente alle classi B, C, E e F

<sup>(1)</sup> GU n. C 90 dell'11. 9. 1971, pag. 25, GU n. C 16 del 18. 1. 1979, pag. 3 e GU n. C 173 del 2. 7. 1988, pag. 12.<sup>(2)</sup> GU n. C 124 del 17. 12. 1971, pag. 63, GU n. C 144 del 15. 6. 1981, pag. 80 e GU n. C 187 del 18. 7. 1988, pag. 209.<sup>(3)</sup> GU n. C 61 del 10. 6. 1972, pag. 5, GU n. C 113 del 7. 5. 1980, pag. 14 e GU n. C 208 dell'8. 8. 1988, pag. 56.<sup>(4)</sup> GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 14.<sup>(5)</sup> GU n. L 98 del 15. 4. 1988, pag. 48.